



COMUNE DI BREMBATE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Classificazione dei Rifiuti	7
Art. 4 - Classificazione dei contenitori	8
Art. 5 - Principi generali	8
Art. 6 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	9
Art. 7 - Divieti e criteri di comportamento	9
TITOLO II - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	11
Art. 8 - Modalità di gestione del servizio	11
Art. 9 - Principi generali per la redazione dei capitolati	11
Art. 10 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato	11
TITOLO III - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
Capo I - Ambito territoriale e modalità di conferimento	12
Art. 11 - Individuazione ambito territoriale del servizio	12
Art. 12 - Modalità di conferimento	12
Art. 13 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	12
Art. 14 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	14
Art. 15 - Modalità di conferimento utenze non domestiche	14
Capo II - Modalità di conferimento dei rifiuti cimiteriali	14
Art. 16 - Rifiuti cimiteriali	14
Capo III - Ambulanti, occupazione aree pubbliche, feste e manifestazioni, cantieri ...	15
Art. 17 - Gestione del servizio in area mercatale mercati e nei posti di vendita ambulante	15
Art. 18 - gestione del servizio nelle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	15
Art. 19 - Pulizia di aree occupate da cantieri	16
Capo IV - Altre modalità di conferimento	16
Art. 20 - Servizio di raccolta di pile esauste e farmaci scaduti	16
Art. 21 - Autocompostaggio - Attività di compostaggio aerobico utenze domestiche, attività agricole e vivaistiche	16
Capo V - Spazzamento strade	19
Art. 22 - Realizzazione del servizio e frequenze di intervento	19
Art. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	20

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE	21
Art. 24 - Informazione	21
Art. 25 - Iniziative di sensibilizzazione ambientale.....	21
TITOLO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI	22
Capo I - Ispettore ambientale volontario comunale e agente accertatore ambientale	22
Art. 26 - Istituzione dell'Ispettore ambientale Volontario comunale.....	22
Art. 27 - Definizione di ispettore ambientale Volontario comunale	22
Art. 28 - Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Volontario.....	22
Art. 29 - Compiti dell'ispettore ambientale volontario	22
Art. 30 - Nomina, sospensione e revoca dell'ispettore ambientale volontario.....	23
Art. 31 - Iter delle procedure di accertamento dell'ispettore ambientale volontario...	23
Art. 32 - Affidamento delle funzioni di ispettore ambientale ad associazioni di volontariato.....	24
Art. 33 - Istituzione agente accertatore ambientale	24
Capo II Modalità di controllo	24
Art. 34 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento	24
Art. 35 - Modalità del controllo dei sacchi.....	24
Art. 36 - Conferimento non conforme	25
Art. 37 - Regime sanzionatorio	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
Art. 38 - Entrata in vigore e abrogazioni	27
Art. 39 - Clausola di adeguamento	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art. 2 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):
 - a. **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
 - b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM)**: automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
 - c. **Centro del riutilizzo**: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
 - d. **Composter**: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
 - e. **Conferimento (Modalità di)**: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
 - f. **Cernita preliminare**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.

- g. **Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- ✓ le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ✓ le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
- h. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- i. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- j. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- k. **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- l. **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- m. **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- n. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- o. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- p. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- q. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.

- r. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
 - s. **Utenti del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
 - t. **Utenza singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
 - u. **Utenza condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.
 - v. **Utenza domestica:** relativa ad immobili utilizzati esclusivamente a scopi residenziali.
 - w. **Utenza non domestica:** relativa ad immobili diversi da quelli ad uso residenziale.
2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- a. **Rifiuto urbano residuo:** rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
 - b. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.
 - c. **Rifiuti Ingombranti:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
 - d. **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
 - e. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc..) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
 - f. **Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
 - g. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".

- h. **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- i. **Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.
- j. **Frazione differenziata - imballaggi in plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- k. **Frazione differenziata - pannoloni e pannolini:** è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
- l. **Altri rifiuti:** altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
- m. **Rifiuti urbani esterni:** rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani

Art. 3 - Classificazione dei Rifiuti

1. I rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
3. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Art. 4 - Classificazione dei contenitori

1. Ai fini del presente Regolamento i contenitori sono denominati come da schema sotto riportato:
 - a. pubblici, se collocati su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - ✓ a rendere;
 - ✓ a perdere.

Art. 5 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani [ADP1] è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una

efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

La gestione dei rifiuti urbani del comune di Brembate è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica o comunque del rifiuto urbano residuo;
- ✓ raggiungimento di livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto predisposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;
- ✓ miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza;

Art. 6 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 7 - Divieti e criteri di comportamento

1. È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
3. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini gettacarte stradali.
4. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini gettacarte stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
5. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

6. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
7. È vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.
8. È vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:
 - a. persone fisiche non aventi residenza o dimora nel Comune di Brebbiate,
 - b. persone giuridiche non aventi sede legale nel comune di Brebbiate.

TITOLO II -FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 - Modalità di gestione del servizio

1. Il Comune di Brembate gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti selezionando tra le diverse modalità consentite dalla legge e dalle autorità quella che massimizza il rispetto dei principi e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 5 del presente regolamento.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni per poter attribuire correttamente i pesi ai diversi Comuni serviti contestualmente.

Art. 9 - Principi generali per la redazione dei capitolati

1. Nella redazione dei capitolati per l'affidamento del servizio dovrà tenersi conto delle seguenti indicazioni:
 - ✓ introduzione di clausole che valorizzino la messa in atto di azioni di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità di beni impiegati in determinati processi;
 - ✓ adozione di criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto anche conto delle caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
2. Nell'affidamento del servizio si dovrà, inoltre, tenere conto, principi generali, comunitari e nazionali, assunti come capisaldi delle politiche ambientali e, più precisamente, ai principi di prossimità, autosufficienza, minimizzazione della movimentazione dei rifiuti, nel quadro degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e della movimentazione, del recupero, del riciclaggio, dello sviluppo della raccolta differenziata.

Art. 10 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le stesse possono:
 - ✓ promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
 - ✓ partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio.
3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

TITOLO III - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I - Ambito territoriale e modalità di conferimento

Art. 11 - Individuazione ambito territoriale del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
2. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

Art. 12 - Modalità di conferimento

1. Sul territorio del Comune di Brembate è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di Brembate stabilisce di adottare il sistema domiciliare per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.

Art. 13 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. Per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
 - c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
 - d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.
 - e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o

pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.

- f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
 - g. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 20:00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
 - h. I rifiuti vanno esposti per il servizio di raccolta porta a porta dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 6:00 del giorno programmato della raccolta.
 - i. È fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.
 - j. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale e/o al servizio Centro di Raccolta Mobile (laddove il servizio sia stato attivato) dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori ove dislocati.
 - k. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
 - l. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, cartucce per stampa elettronica, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale nei limiti e alle condizioni previste in apposito regolamento.
2. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.
 3. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro, a titolo oneroso, al Gestore del servizio.
 4. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la

misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

5. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi

Art. 14 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. In accordo col gestore del servizio e sulla base delle disposizioni di legge volta per volta vigenti il funzionario responsabile del servizio, con proprio atto, dettaglia le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo.
2. Tali specifiche saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.
3. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le modalità di conferimento indicate.

Art 15 - Modalità di conferimento utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme previste per le utenze domestiche.
2. È facoltà dell'amministrazione, tenendo conto delle specificità di talune utenze, regolare convenzionalmente le modalità di conferimento.

Capo II - Modalità di conferimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 16 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - ✓ fiori secchi;
 - ✓ corone funebri;
 - ✓ carta;
 - ✓ ceri e lumini;
 - ✓ materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - ✓ materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
2. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero. [ADP2]
3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - ✓ assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ✓ simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
 - ✓ avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - ✓ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- ✓ resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
- 4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- 5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata laddove individuata dal Comune all'interno del cimitero e laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Qualora l'apposita area di deposito non sia stata individuata tali rifiuti devono essere rimossi alla fine delle operazioni.
- 6. Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
- 7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- 8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).
- 9. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari.

Capo III - Ambulanti, occupazione aree pubbliche, feste e manifestazioni, cantieri

Art. 17 - Gestione del servizio in area mercatale mercati e nei posti di vendita ambulante

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti presso il Centro di Raccolta di via T. Vecellio.

Art. 18 - gestione del servizio nelle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione deve conferire i rifiuti in modo conforme al presente regolamento. L'amministrazione comunale, in sede di autorizzazione dell'evento, si riserva la facoltà di richiedere un servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte. I relativi costi rimarranno a carico degli organizzatori.

Art. 19 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Capo IV - Altre modalità di conferimento

Art. 20 - Servizio di raccolta di pile esauste e farmaci scaduti

1. I suddetti rifiuti devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale; essi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.

Art. 21 - Autocompostaggio - Attività di compostaggio aerobico utenze domestiche, attività agricole e vivaistiche

1. Il compostaggio aerobico può essere effettuato da:
 - a. attività agricole e vivaistiche per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività;
 - b. utenze domestiche per i rifiuti della frazione umida, degli sfalci e delle potature, mediante l'utilizzo di appositi composte nel orto o nel giardino di proprietà.
2. Il presente articolo disciplina i rapporti tra il Comune e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio aerobico quale sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto), nonché delle attività agricole e

vivaistiche. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno per il proprio orto o giardino.

3. Il compostaggio aerobico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dagli utilizzatori.
4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di nettezza urbana.
5. L'iniziativa è rivolta alle attività agricole e vivaistiche iscritte a ruolo nonché a tutti i cittadini che siano iscritti a ruolo presso l'ufficio tributi comunale a titolo di occupanti o detentori di abitazioni private o, se cittadini di nuova residenza, che abbiano già presentato la denuncia per l'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti e servizi nella categoria delle utenze domestiche.
6. I requisiti fondamentali per poter effettuare il compostaggio aerobico sono:
 - ✓ disporre nella propria abitazione, o in altra proprietà, di un giardino, un orto, un parco che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
 - ✓ inoltrare apposita istanza al protocollo del Comune, dichiarando la volontà di eseguire il compostaggio aerobico e di rispettare tutte le norme previste, mediante la compilazione dell'apposito modello;
7. Il composter deve essere collocato all'aperto, a diretto contatto con il terreno, tenendo presente che l'ideale è sistemarlo d'estate in zona ombreggiata mentre d'inverno è preferibile posarlo in pieno sole.
8. Il composter deve essere collocato ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a metri 3,00 se fuori terra e metri 2,00 se interrato. Sono consentite distanze inferiori solo previo accordo sottoscritto dai confinanti. La distanza dalla strada o da aree pubbliche non potrà essere inferiore a metri 2,00. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria attività volontaria di compostaggio aerobico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti. La posizione scelta per il composter non dovrà, comunque, in nessun caso arrecare danni o disturbo al vicinato e non dovrà essere in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere accessibile per le verifiche e i controlli previsti dal presente regolamento, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
9. Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorre dimostrare la piena disponibilità dell'area fornendo la documentazione che attesti l'affitto, il comodato d'uso o altro titolo. Per le zone in comproprietà è necessario l'accordo di tutti i proprietari.
10. E' consentito inserire nel composter:
 - ✓ residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - ✓ scarti di cucina (avanzi e bucce di frutta e verdura,avanzi di cibo freddi tipo pasta e riso, fondi di caffè, bustine di the e tisane, piccole ossa, pane ammuffito,avanzi di carne purché in modica quantità, gusci d'uovo finemente trituriati);

- ✓ scarti di giardino e orto (sfalci d'erba, foglie secche, fiori recisi, piccoli rametti da potature, piante secche e scarti dell'orto, piccoli legnetti). È preferibile non inserire foglie di quercia in quanto contengono tannino. Per le foglie di piante particolarmente resistenti alla degradazione come ad esempio il faggio, il castagno o il lauroceraso, si consiglia di inserirne in modiche quantità e possibilmente triturate;
 - ✓ lettiere delle galline, conigli, oche, avicunicoli in genere (purché non a base di argilla espansa o sabbia);
 - ✓ la segatura è ammessa solo se si è certi che provenga da legno non trattato, diversamente è preferibile non inserirla nel compost;
 - ✓ in modica quantità anche cartone, fazzolettini di carta e carta da cucina (scottex) purché non imbevuti di solventi o altre sostanze nocive;
 - ✓ parti mature del compost precedente (foglie e pezzetti di legno);
11. È **vietato** inserire nel compost le seguenti sostanze:
- ✓ scarti di natura minerale (ad esempio le conchiglie);
 - ✓ carne, pesce e formaggi freschi;
 - ✓ liquidi (anche se biodegradabili come ad esempio il latte);
 - ✓ lettiera a base di argilla espansa o sabbia;
 - ✓ fogli di giornale e riviste;
 - ✓ cenere del camino.
12. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:
- ✓ mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc...) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - ✓ tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
 - ✓ accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa (ogni 10-15 giorni circa).
13. Il compost "*maturo*" va tolto periodicamente dal compost; è buona norma svuotarlo completamente almeno una volta ogni 12/18 mesi.
14. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico come descritto al presente articolo, possono fruire di una riduzione della TARI. L'applicazione della suddetta riduzione è disciplinata dal vigente Regolamento per l'Applicazione della TARI.
15. La riduzione della tassa rifiuti avviene a condizione che il compostaggio aerobico sia effettuato in modo continuo e nel rispetto delle regole contenute nel presente articolo. Viene riconosciuta agli iscritti ai ruoli della tassa rifiuti per le attività agricole e vivaistiche nonché alla categoria delle abitazioni in regola con i versamenti e soltanto dopo aver effettuato le verifiche in ordine al corretto utilizzo, con le modalità di cui al presente regolamento.
16. Ad integrazione di quanto previsto nel vigente regolamento, per ottenere la riduzione tariffaria prevista i contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio tecnico.
17. Il diritto alla riduzione della tassa rifiuti, a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma precedente, è materialmente riconosciuto a partire dal ruolo relativo all'anno successivo a quello in cui è iniziata l'attività di compostaggio e fatti salvi i controlli e le verifiche d parte degli uffici comunali competenti. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.

18. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio aerobico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.
19. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita immediata del diritto alla riduzione.
20. Le verifiche di corretto utilizzo del composter vengono effettuate dalla Polizia Locale che comminerà anche le sanzioni di cui al successivo articolo 37. I controlli riguarderanno sia l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio che, negli anni successivi, le corrette procedure di compostaggio.
21. Gli utilizzatori sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo da parte della Polizia Locale e di personale dell'Amministrazione Comunale che provvederanno all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida.
22. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio aerobico non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, sporadicamente o in modo non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, verranno adottate le seguenti misure, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni:
 - ✓ revoca dell'agevolazione tariffaria concessa, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene effettuato il sopralluogo e redatto il verbale;
 - ✓ pagamento della sanzione prevista sanzione al successivo articolo 37.
23. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà in nessun caso essere smaltito con altre frazioni.
24. Per coloro che stanno attualmente effettuando il compostaggio aerobico, per ottenere la riduzione prevista dal presente articolo, dovranno presentare apposita dichiarazione in atto notorio e dovranno sottostare a tutte le disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dal presente articolo.

Capo V - Spazzamento strade

Art. 22 - Realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - ✓ siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ✓ non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - ✓ siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - ✓ siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

Art. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare del randagismo ed a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
3. A tale scopo i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

Art. 24 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto, con le modalità più appropriate a:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. realizzare campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
 - c. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.

Art. 25 - Iniziative di sensibilizzazione ambientale

1. L'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
2. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

TITOLO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI

Capo I - Ispettore ambientale volontario comunale e agente accertatore ambientale

Art. 26 - Istituzione dell'Ispettore ambientale Volontario comunale.

1. Ai fini della prevenzione, individuazione e segnalazione di abbandoni sul territorio, verifica del rispetto da parte degli utenti delle modalità previste di conferimento dei rifiuti (conformità di rifiuti conferiti nei sacchi e contenitori, esposizione dei sacchi e contenitori per la raccolta domiciliare in area a uso pubblico in giorni ed orari non corretti) e più in generale, per un adeguato controllo del territorio per quanto concernente la corretta gestione dei rifiuti, il Comune di Brembate istituisce la figura dell'Ispettore ambientale Volontario.

Art. 27 - Definizione di ispettore ambientale Volontario comunale

1. L'ispettore Ambientale è qualificato come incaricato di pubblico servizio (con funzione di polizia amministrativa locale ai sensi della legge 689/81) per svolgere le attività di controllo del rispetto delle norme del presente regolamento.
2. In tale ambito gli Ispettori Ambientali, operano in qualità di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, esercitando i poteri di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
3. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Ispettori Ambientali Volontari sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, le spese di formazione e quelle relative ai materiali in dotazione agli Ispettori Ambientali Volontari, sono a carico del piano economico-finanziario del servizio. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

Art. 28 - Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Volontario

1. Per ottenere la nomina ad Ispettore Ambientale Volontario, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. avere raggiunto la maggiore età;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver subito condanne, anche non definitive e essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
 - d. non avere procedimenti penali in corso;
 - e. essere idoneo all'espletamento del servizio;
 - f. essere in possesso del titolo della secondaria di primo grado;
 - g. avere frequentato gli appositi corsi di formazione e, dove previsto, averne superato l'esame finale.

Art. 29 - Compiti dell'ispettore ambientale volontario

1. L'Agente Accertatore Ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- ✓ svolgere le proprie funzioni nelle modalità, orari e luoghi secondo le direttive e modalità impartite dalla Giunta comunale;
 - ✓ operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - ✓ durante il servizio di vigilanza indossare la divisa assegnata (o elementi identificativi di riconoscimento) e il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
 - ✓ qualificarsi sempre con i cittadini durante lo svolgimento del servizio;
 - ✓ compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire presso il Comando della Polizia Locale, così come gli eventuali atti e verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
 - ✓ usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - ✓ osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
2. L'Agente Accertatore Ambientale Comunale, durante lo svolgimento della Sua attività e nell'ambito delle materie di Sua specifica competenza, esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/81. E' fatto assoluto divieto all'Agente Accertatore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 30 - Nomina, sospensione e revoca dell'ispettore ambientale volontario

1. L'Agente Accertatore Ambientale Comunale viene nominato con decreto sindacale. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. All'Agente Accertatore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Agente Accertatore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, e potrà eventualmente indossare apposita divisa se espressamente autorizzata dal Comune.
3. L'incarico può essere sospeso qualora fossero segnalate e riscontrate delle irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati all'Agente Accertatore.
4. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività il Sindaco potrà procedere alla revoca della nomina.
5. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui al presente regolamento.
6. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con decreto motivato.

Art. 31 - Iter delle procedure di accertamento dell'ispettore ambientale volontario

1. I verbali di accertamento amministrativi redatti dall'Agente Accertatore Ambientale Comunale verranno trasmessi celermente al Comando di Polizia Locale per la predisposizione dell'irrogazione della sanzione e per la successiva gestione.

Art. 32 - Affidamento delle funzioni di ispettore ambientale ad associazioni di volontariato.

1. Le funzioni di Ispettore ambientale volontario possono essere esercitate anche da soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 33 - Istituzione agente accertatore ambientale

1. Le funzioni di controllo sopra previste possono essere esercitate anche da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore del servizio, denominato Agente Accertatore ambientale.
2. L'incarico di agente accertatore ambientale può essere conferito anche a dipendenti del comune con decreto sindacale.
3. Si applicano all'agente accertatore ambientale le stesse disposizioni previste per l'Ispettore ambientale volontario ove compatibili.

Capo II Modalità di controllo.

Art. 34 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere inoltre accertate:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore del servizio o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini delle violazioni del presente regolamento;
 - b. dagli ispettori ambientali volontari;
 - c. dalle guardie ecologiche volontarie (GEV);
 - d. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Art. 35 - Modalità del controllo dei sacchi

1. I soggetti di cui ai precedenti articoli anche avvalendosi all'uopo dell'ausilio di operatori della raccolta o di altri addetti operai, ove se ne ravveda la necessità ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni, possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

Art. 36 - Conferimento non conforme

1. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione del Comune, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.

Art. 37 - Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste all'art.255 e seguenti della norma stessa;
 - b. per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la seguente tabella:

Riferimento [ADP3]	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
Art. 7	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	150,00	900,00
Art. 7	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	200,00	1.200,00
Art. 7	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	150,00	900,00
Art. 7	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	300,00	2.400,00
Art. 7 comma 5	Utilizzo improprio dei cestini gettacarte	50,00	200,00
Art.13 comma 1 lett. e	Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione	100,00	200,00
Artt. 13 e 14	Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento	50,00	200,00
Art. 7 comma 8	Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo	80,00	600,00

Art. 18 commi 2 e 3	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni	150,00	900,00
Art. 19	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	150,00	900,00
Art. 21	Mancato rispetto della modalità di autocompostaggio	50,00	100,00

2. Alle procedure di accertamento e irrogazione delle Sanzioni si applicano integralmente le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art. 38 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

Art. 39 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.